le, e quando anche non avessero timore veruno, non devono serbarlo, se prima non vengono sicurati che la sentenza non sia ingiusta, e nulla, come l'opinione commune la flima.

E che la Signoria di Venezia per ogni ragione può, e deve opporsi alla publicazione, ed impedire con ogni mezo l'esecuzione del Precetto Pontificio, corrigendo quegli, che tentassero eseguirlo, sendo cero che l'interdetto è notoriamente nullo, e di niun valore.

Il che si mostrerà evidentemente colla pruova delle propofizioni se guenti.

PRIMA PROPOSIZIONE.

Il Commando di Superiore, e dello stesso Papa non ubbliga l'Inferiore all' ubbidienza, se non è publicato, ed intimato.

Perche non ubbliga più il precetto del Giudice, di quello che fà la legge, mà è essenziale alla legge che sia publicata, e senza ciò non ubbliga, come S, Tomaso 12. 9. 40, art. 41